

**COLLEGIO DI NAPOLI- DEC. N..10689/18 – PRES.CARRIERO- REL. BLANDINI
Credito ai consumatori – contratto “a distanza” – esercizio del diritto di recesso –
decorso del termine – inefficacia (d.lgs. n. 385/1993, art.125 ter).**

E' inefficace l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore oltre i termini di legge, conformemente richiamati dalle previsioni contrattuali. (MDC).

FATTO

La ricorrente riferisce di aver sottoscritto in data 18 gennaio 2016 - presso i locali del rivenditore convenzionato con l'intermediario convenuto – una richiesta di finanziamento finalizzato all'acquisto di “macchina ricamo”, essendole stato spiegato che la predetta richiesta costituiva condizione imprescindibile a tal fine; di aver ricevuto comunicazione dell'accettazione della richiesta di finanziamento da parte dell'intermediario in data 1 febbraio 2016; di aver ritirato il 30 gennaio 2016 presso il rivenditore convenzionato un modello di macchina da ricamo con la promessa, non formalizzata per iscritto, di ricevere dal rivenditore una previa formazione in merito al relativo funzionamento; essendo la predetta promessa rimasta inadempita, e a seguito di malfunzionamento del macchinario, di aver inoltrato al rivenditore e all'intermediario, tramite legale di fiducia e a mezzo pec e per posta ordinaria, richiesta di recesso dal contratto di prestito finalizzato in data 12/2/2016 - offrendo contestualmente la restituzione del bene finanziato e di aver reiterato tale istanza con successive note del 1° marzo e del 3 marzo 2016. Ciò posto, assume che la parte resistente ha indebitamente rifiutato la richiesta di recesso, sostenendo in modo denigratorio che la parte attorea avrebbe esercitato tale diritto solo dopo aver provocato la rottura del macchinario acquistato a causa del suo uso negligente; che la vera ragione del rifiuto sarebbe la mancata conclusione del negozio di finanziamento, come sarebbe dimostrato dalla contabile di pagamento del prezzo di vendita del bene al rivenditore, che recherebbe un importo cumulativo non comprovante l'inclusione del prezzo di acquisto della macchina de quo nonché l'indicazione di un IBAN per l'accredito della predetta somma diverso da altro indicato nella fattura consegnatale dalla rivenditrice. Non avendo ricevuto un risconto soddisfacente, reitera le proprie doglianze con il presente ricorso.

Dal suo canto, l'intermediario sostiene:

- la non obbligatorietà della richiesta di prestito finalizzato, che emergerebbe dal tenore dello stesso reclamo;
- successivamente all'accoglimento della richiesta di finanziamento, di aver liquidato al rivenditore convenzionato, mediante un bonifico cumulativo, tutte le richieste di prestito da questi inoltrate e accettate a quella data;
- di aver rigettato l'esercizio del diritto di recesso poiché proposto oltre i 14 giorni decorrenti dalla data di accettazione che coincide con il 18 gennaio 2016;
- che non può essere chiesta nemmeno la risoluzione del contratto per inadempimento grave del rivenditore, dato che il bene oggetto del finanziamento è stato consegnato nei tempi concordati “in scatola sigillata e perfettamente funzionante”.

DIRITTO

La questione verte sull'accertamento del corretto e legittimo esercizio, da parte della ricorrente, del diritto di recesso dal contratto di prestito finalizzato sottoscritto con l'intermediario convenuto presso i locali del rivenditore convenzionato con quest'ultimo. Dirimente risulta la disciplina del diritto di recesso prevista dal contratto (che richiama l'art. 125 ter del TUB). Dalla documentazione (“condizioni generali”) risulta che il diritto di

recesso può essere esercitato entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (art.9, che richiama l'art. 125-ter del TUB) e che quest'ultima si intende integrata quando l'intermediario comunica per iscritto al cliente l'eventuale accettazione della proposta, onere che può essere assolto anche con lettera separata che dovrà essere sottoscritta per ricevuta dal cliente o dal fornitore/convenzionato se il cliente ha eletto domicilio presso quest'ultimo ai fini della ricezione (art. 1).

Nel caso di specie, la ricorrente ha specificamente firmato, nel modulo di sottoscrizione della richiesta di cui si allega lo stralcio, per l'elezione di domicilio presso il rivenditore convenzionato al fine della suddetta comunicazione.

Pertanto il contratto de quo è stato concluso il 18 gennaio 2016, data in cui la comunicazione di accettazione del finanziamento è stata effettuata al rivenditore convenzionato che in pari data l'ha firmata per attestarne la ricezione, non essendo necessaria, ai sensi dell'art. 1 delle condizioni generali, anche la firma della ricorrente. Il diritto di recesso, pertanto, avrebbe dovuto essere esercitato entro il 1° febbraio 2016. Inconferente, in proposito, è dunque la comunicazione formale di accettazione prodotta dalla ricorrente, datata 1 febbraio 2016.

Non può infine non sottolinearsi che la ricorrente allega agli atti anche copia della ricevuta di una mail inviata tramite pec dal proprio avvocato in data 12 febbraio 2016: che, aldilà della tardività, risulta spedita a un indirizzo di posta elettronica diverso da quello indicato in contratto.

(..... *omissis*.....)

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.